



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 1S/18

C.S.A. 3/18

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Calori Giorgio Maria, giocatore dilettante, tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Lazio, Abruzzo e M., Sud e Isole, avv. Paolo Cieri, del 31.01-05.02.2018 (P.D. 1S/18).

\*\* \*\*\* \*\*

Nel corso della gara "*Coppa Santo Stefano*" giocata il 26.12.2017 sul percorso del C.G. Is Molas, il signor Giorgio Maria Calori e gli altri componenti del team, completata la buca 15, si accingevano a lasciare il green, quando una pallina giocata incautamente dal sig. Piero Angelo Mori che seguiva la squadra del reclamante, cadeva a poca distanza da costoro.

Il sig. Calori apostrofava con epiteti ingiuriosi il sig. Moro, il quale rispondeva con altri epiteti del genere, agitando per di più un ferro tratto dalla propria sacca. Solo l'intervento degli altri giocatori ha impedito che la lite si aggravasse ulteriormente.

Il giorno successivo il Circolo ha deferito i due giocatori alla propria Commissione Disciplinare di I°, la quale con decisione del 28.01.2017 ha comminato ad entrambi la sospensione dalla frequentazione del Circolo per giorni 30; ridotti poi in appello dalla Commissione di II° a giorni 15, con decisione del 04.01.2018.

Il giorno successivo il Circolo provvedeva ad inviare un esposto alla F.I.G., denunciando i fatti e allegando le dichiarazioni di alcuni giocatori

presenti al fatto, nonché copia delle decisioni prese dalla giustizia domestica.

Il Giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza e istruita la vertenza, comminava ad entrambi gli indagati la sanzione della sospensione dalla attività sportiva di interesse federale per la durata di mesi 6; al sig. Moro con decreto sanzionatorio, come accettato da costui e al sig. Calori con la decisione in esame.

Avverso la stessa proponeva tempestivo reclamo l'interessato, assistito dall'Avv. Giuseppe Alemani, eccependo con un unico articolato motivo: la errata qualificazione dell'evento e la conseguente incompetenza del Giudice federale competente essendo unicamente la giustizia domestica del Circolo; chiedendo, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale di mesi 3, tenendo anche conto della sanzione inflitta dalla Commissione disciplinare del Circolo.

La Procura federale non ha partecipato al giudizio.

All'udienza del 06.03.2018, davanti a questa Corte, è intervenuto l'avv. Alemani il quale ha illustrato i motivi del reclamo e insistito per l'accoglimento delle relative richieste.

La Corte si è quindi riservata di decidere.

\*\* \*\*\* \*\*

Le argomentazioni in base alle quali dalla difesa viene sostenuta la incompetenza del Giudice federale, affermando che nella fattispecie si sarebbe effettuata una "*errata qualificazione dell'evento*", da cui sarebbe derivata la "*incompetenza del Giudice adito*", non possono essere condivise.

Per pervenire a tali conclusioni viene fatto riferimento alla Normativa Tecnica della F.I.G., in particolare alla pagina di introduzione nella quale si distingue tra "*attività sportiva agonistica*" e "*attività sportiva amatoriale*", per concludere che solo quella agonistica sarebbe di competenza della giustizia federale, mentre la seconda – che comprenderebbe anche la gara in questione – sarebbe di competenza della

giustizia domestica dei Circoli.

Tale affermazione, a prescindere dal fatto che un esame più approfondito della ponderosa mole delle normative tecniche non porterebbe a simili conclusioni, non rileva in questa sede, dal momento che alla fattispecie va applicata la normativa stabilita dal Regolamento di Giustizia. Al riguardo, l'art. 4, 5° co. chiarisce che per attività sportiva di rilevanza federale, oltre alle gare, competizioni e quant'altro, risultanti dal calendario federale, vanno considerate anche quelle risultanti dai calendari delle gare, pervenuti dai Circoli e pubblicate nel Calendario-Annuario (ripetendo pedissequamente quanto previsto dall'art. 2, co. 2, n. 3, del precedente R.G.), precisando inoltre *“e di ogni altra gara organizzata dai Circoli e Associazioni e comunicate alla F.I.G.”*.

Orbene, nell'Annuario e Calendario ufficiale 2017, a pag. 280, con riferimento al C.G. Is Molas, risulta che il giorno 26 dicembre era fissata la gara *“Coppa Santo Stefano, 18 stb, 2 cat.”*. Ne consegue con tutta evidenza la competenza nella fattispecie del Giudice sportivo territoriale.

Ne consegue che non può essere condivisa l'affermazione che l'aver il sig. Moro giocato la propria pallina, senza aspettare che il team che lo precedeva, terminata la buca si allontanasse dal green (la qualcosa è poi sfociata in un prolungato turpiloquio da parte di entrambi i litiganti), non costituisca un illecito sportivo di interesse federale.

Inoltre, il fatto che della questione si sia immediatamente occupata la giustizia domestica del Circolo, non può certo escludere la competenza di quella federale.

Infine, la mancata indicazione della decorrenza della sanzione, anche se non espressamente indicata nella decisione, non può che iniziare dalla pubblicazione della stessa. Non va inoltre tenuto conto della sanzione inflitta dalla giustizia domestica, come meglio precisato in seguito.

Il motivo del reclamo risulta quindi infondato e va respinto.

Per quanto attiene alla subordinata richiesta di riduzione della

CA

sanzione al minimo editale di mesi 3, come stabilito dall'art. 17, co. 1, lett. g), R.G., ritiene questa Corte che la richiesta possa essere accolta.

Va tuttavia rilevata la sussistenza di una aggravante, come prevista dall'art. 18, lett. c), R.G., per avere il reclamante con i suoi epiteti offensivi indotto il sig. Moro a replicare, violando a sua volta le Regole. Ritiene quindi questa Corte che la sanzione vada aumentata nella misura di 1/3: e quindi portata da mesi 3 a mesi 4.

Non è infine possibile, come richiesto dalla difesa, tener conto della sanzione inflitta dalla giustizia domestica, in quanto di tutt'altra qualità rispetto a quella federale. La prima infatti comporta il divieto di **frequentare** unicamente il Circolo Is Molas, mentre la seconda comporta il divieto di **effettuare attività sportiva di interesse federale** su tutto il territorio nazionale.

L'accoglimento solo parziale del reclamo non giustifica la restituzione della tassa versata.

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente decidendo, visti le gli artt. 4, n. 5, 17 co. 1, lett. g) e 18, lett. c), R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Giorgio Maria Calori avverso la decisione del Giudice Sportivo del Lazio, Abruzzo e M. Sud e Isole (P.D. 1S/18), riduce la sanzione della sospensione dalle attività di interesse federale da mesi 6 a mesi 4, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione impugnata (05.02.2018). Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 13 marzo 2018

Il Presidente estensore

